

**Dott. GIUSEPPE BOEMI**

NOTAIO

Via Nazario Sauro, 4/b - Tel. 0742/359479

06034 FOLIGNO (PG)

ca. BMO GPP 57H01 H501A

Repertorio n.41996

Raccolta n.8221

Verbale di assemblea straordinaria della società "LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore diciassette e minuti trenta.

(29 marzo 2005)

A Foligno, in un vano dell'edificio sito in via Madonna delle Grazie.

Avanti a me, Dottor Giuseppe Boemi di Francesco, Notaio in Foligno, con studio in via Nazario Sauro n.4/b, iscritto al

Collegio Notarile del Distretto di Perugia, è presente la signora:

- CESARINI Francesca, nata a Foligno il 21 ottobre 1958, dirigente d'azienda,

che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa:

- "LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", con sede a Foligno, via della Rosa n.3, ove è domiciliata per la carica, iscritta al n.123516 nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Perugia, c.f. e n.i.=01107270546,

della cui identità personale io Notaio sono certo e che rinunzia con il mio assenso alla assistenza dei testimoni a questo atto.

Registrato in FOLIGNO

il 29.03.2005  
al N. 456

Depositato alla

Camera di Commercio  
(C.C.I.A.A.)  
di PERUGIA  
il 04.04.2005  
protocollato il 08.04.2005  
al n. 123516 R.E.A.

La comparente mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento al Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.6. Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366 e conseguente modifica dello statuto.

E mi richiede di redigere il relativo verbale.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea la comparente la quale constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega, n.30(trenta) soci di cui il presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione su 55(cinquantacinque) che compongono la cooperativa, portatori del 55,24%(cinquantacinque virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale, come dall'elenco che, sottoscritto dal presidente e me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente;

- che dell'organo amministrativo sono presenti il presidente nella sua stessa persona ed i signori Maria Palma Giorgetti, vice presidente e consigliere, Stefano Filippucci e Romina

Gregori, consiglieri;

- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente signor Pierluigi Zenobi e del sindaco effettivo signor Fabio Castellani;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e dello statuto sociale, per validamente deliberare sul predetto ordine del giorno.

Tutti approvano.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale dichiara all'assemblea che si rende necessario adottare un nuovo statuto sociale, che illustra brevemente, adeguato alle nuove norme vigenti dall'1 gennaio 2004, in ottemperanza del disposto del D.Lgs. n.6 del 17 gennaio 2003.

Segue sull'argomento una breve ma esauriente discussione a conclusione della quale l'assemblea, all'unanimità di voti espressi in modo palese,

#### DELIBERA

- di adottare il nuovo statuto sociale proposto dal presidente.

Null'altro essendovi a discutere o deliberare il Presidente dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti quarantacinque.

La componente mi consegna lo statuto sociale aggiornato secondo le deliberazioni assunte dall'odierna assemblea, che si

allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la  
lettura per espressa dispensa della stessa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale  
ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, alla comparen-  
te che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia  
e completati di mio pugno per cinque pagine compresa la pre-  
sente.

F.to Francesca Cesarini


F.to Notaio Giuseppe Boemi

LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Assemblea Straordinaria I\* convocazione 28 marzo - II\* convocazione 29 marzo

	Presenze	Deleghe	% P	% D
1 ACCIARINO LETIZIA				
2 BAGNOLI UBERTO				
3 BALDUCCI RENATO	<i>Renato Balducci</i>		1,86	
4 BELLILLO STEFANIA				
5 BOLDRINI FRANCESCO	<i>Boldrini Francesco</i>		1,96	
6 CASINI ROBERTO				
7 CECCONI SILVANA				
8 CESARINI FRANCESCA				
9 CIANCALEONI MAURIZIO	<i>Ciancaleoni Maurizio</i>	<i>Rabassini Stefania</i>	2,02	
10 CILIBERTI MASSIMILIANO	<i>Cilibrerti Massimiliano</i>	VENERI ISABELLA	1,86	1,92
11 CRISTOFANI SILVIA			1,89	1,86
12 DEL BUONO MARCO	<i>Del Buono Marco</i>	CRISTOFANI SILVIA	1,95	1,86
13 DI MARCO MARIA STELLA				
14 DI PAOLA MARIA CRISTINA				
15 DI REMIGIO TERESA	<i>Di Remigio Teresa</i>	<i>Di Remigio Teresa</i>	2,01	1,99
16 DOMINICI RITA	<i>Dominici Rita</i>		1,86	
17 FILIPPUCCI STEFANO	<i>Filippucci Stefano</i>		1,91	
18 FIORANI SABINA				
19 GIGLIONI NICOLETTA				
20 GIGLIONI ROBERTA				
21 GIORGETTI MARIA PALMA	<i>Giorgetti Maria Palma</i>		2,02	
22 GREGORI ROMINA	<i>Gregori Romina</i>		1,86	
23 LATTARI MARIA LONITA	<i>Lattari Maria Lonita</i>		2,02	
24 LUCIDI MARIA GRAZIA	<i>Lucidi Maria Grazia</i>	TRABALZA MARINA	1,86	1,86
25 LUPIDI SUSANNA				
26 MANCINELLI SILVIA				
27 MARCHIONNI MICHELA				
28 MARZIOLI MASSIMO				
29 MATTIOLI DONATELLA				
30 MENICHINI MARIA ALESSANDRA	<i>Menichini Maria Alessandra</i>		0,06	
31 MONTIRONI BARBARA				
32 MONTORI SARA	<i>Montori Sara</i>	BARBARA MONTIRONI	1,86	1,86
33 PACCHIA MONICA	<i>Pacchia Monica</i>	<del>MONICA PACCHIA</del>	1,95	
34 PAOLETTI ALESSANDRA	<i>Paoletti Alessandra</i>	SECCIO CHIARA	1,86	1,86
35 PEPPOLONI MONICA				
36 PERTICONI BARBARA				
37 PINTI LOREDANA				
38 PIRONE MAURIZIO	<i>Pirone Maurizio</i>		1,87	
39 PORZI ROBERTA	<i>Porzi Roberta</i>		1,86	
40 QUEZADA ASTRID ZAIRA	<i>Quezada Astrid Zaira</i>	MICHELA MARCHIONNI	1,91	1,86
41 RABASSINI STEFANIA				
42 ROSCINI PATRIZIA				
43 SANTOCORI ANTONELLA				
44 SORDI MARIO				
45 SPAZIANI ANTONELLA				
46 SPECCHIO CHIARA				
47 SPECCHIO ROSA				
48 TARDIOLI MARIA BRUNA				
49 TEDESCHI GENOVEFFA				
50 TRABALZA MARINA				
51 VENERI ISABELLA				
52 ZEPPONI DAVIDIA	<i>Zepponi Davidia</i>	SORDI MARIO	1,86	1,86
53 ANGELUCCI FABRIZIO				
54 BERTI MARIA CRISTINA				
55 FANCELLI CLAUDIA				

*Francesco Cecchi*  
Motociclismo





Allegato "B" del n.41996/8221 di rep.

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, con sede nel Comune di Foligno, la Società cooperativa denominata "La Locomotiva Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

**Art. 2 - Durata e adesioni**

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad organismi della cooperazione di rappresentanza nazionale e regionale.

**TITOLO II**

SCOPO - OGGETTO

**Art. 3 - Scopo mutualistico**

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini così come previsto dalla Legge 381/91, con particolare riferimento alle persone socialmente, culturalmente, sanitariamente o psicologicamente svantaggiate attraverso la progettazione, la gestione sia in affidamento da terzi che in proprio di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi, culturali, formativi affinché tutte le persone, soprattutto quelle in qualche difficoltà, possano pienamente godere dei diritti di cittadinanza.

Inoltre, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa la cooperativa ha lo scopo, nelle modalità previste dalle normative nazionali e regionali, di contribuire alla programmazione partecipata delle politiche sociali e di servizi ed interventi in modo particolare per i minori e per i soggetti svantaggiati, in un rapporto di collaborazione attiva con gli Enti locali e le istituzioni pubbliche.

Scopo della cooperativa è anche quello di offrire serietà e competenze professionali, di mettere a disposizione la propria cultura dei servizi e le proprie capacità organizzative, gestionali e di lettura dei bisogni, in stretto rapporto con i territori in cui opera.

Inoltre lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la progettazione e riprogettazione, la gestione diretta o in affidamento, il monitoraggio, la valutazione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e di

counselling rivolti principalmente, ma non esclusivamente, a minori, persone diversamente abili, anziani, persone con problemi di salute mentale, dipendenti da sostanze d'abuso e/o altro, immigrati, detenuti, ex-detenuti, prostitute o ex, apolidi e rifugiati, oltre a servizi più orientati alla normalità e che si occupano di infanzia, adolescenza, genitori, relazione genitori-figli, famiglie. Il tutto in forma domiciliare, in centri diurni, semiresidenziali, residenziali, a bassa soglia, in strada, in studio, in strutture tipiche per la prima infanzia (centri per bambini, centri per bambini e genitori, asili nido, scuole materne, servizi di tempo libero), o presso altri enti, istituzioni (scuole, ospedali), fondazioni.

La cooperativa ha inoltre come oggetto attività di ricerca, attività di prevenzione, cura e riabilitazione, la promozione di o la partecipazione a reti di solidarietà, nell'ambito dell'assistenza alla persona e servizi sul territorio.

La cooperativa promuoverà una cultura educativa e riabilitativa basata su ideali di pace e solidarietà, di rispetto dell'altro e dell'ambiente, di educazione alla democrazia e alla non violenza attraverso anche la promozione e valorizzazione delle esperienze acquisite.

La cooperativa potrà svolgere attività di musica, teatro ed arti espressive in forma diretta con la costruzione di laboratori o indiretta sia in forma educativa che

terapeutica; attività di produzione e trasmissione di idee, con diverse forme espressive, editoriali, teatrali, musicali, grafiche, multimediali. In relazione alle attività svolte la cooperativa potrà promuovere e gestire attività culturali, ricreative, ecologiche e di didattica ambientale compresa la gestione di aule verdi, congressuali e turistiche utili al completamento dell'azione sociale, di integrazione dei cittadini della comunità e per la promozione umana.

La cooperativa potrà promuovere, organizzare, fornire consulenze e docenze per attività formative, eventi, convegni, stage, seminari e giornate di studio, oltre che progettare ed implementare servizi educativi o per persone in qualsivoglia difficoltà.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'articolo 11 Legge 381/91

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito

regolamento approvato con decisione dei soci. È

tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci

preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa a meno che la stessa non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.5 bis - Soci volontari**

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente ai sensi della Legge 381/91.

#### **Art.5 ter - Soci persone giuridiche**

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

**Art. 6 - Soci speciali** (diversi diritti patrimoniali e soc. ma stessi diritti contrattuali anche se il tipo di contratto è di apprendistato o mobilità)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento

degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le

strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione,

in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,

stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del

socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano

le fasi di formazione professionale o di inserimento

nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al

momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al

50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto

dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari,

in relazione ai costi di formazione professionale o di

inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non

spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di

aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti

finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto

solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate

per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in

Assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere

eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini

dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis

del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla

legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha

effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della

data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,

nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente

statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od

inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti

che spettano agli altri soci operatori a condizione che,

come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,

egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione

professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti

dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di

partecipazione all'attività economica della cooperativa,

finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione

aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve

comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio

ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche

devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

#### **Art. 8 - Procedura di ammissione**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,

l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 12 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti

valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi

sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla

cooperativa o assuma iniziative o comportamenti

pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico

o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati che importino l'interdizione anche temporanea dai

pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di

esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del

rapporto;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per

giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie

disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di

strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

subisca un provvedimento di licenziamento per motivi

disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo

soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia

stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro

sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le

procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 14 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 15 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale

interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura

e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare

quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla

Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,

commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla

Cooperativa possono richiedere di subentrare nella

partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà

deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo

accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di

cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla

liquidazione ai sensi del precedente articolo 14.

**Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,**

**responsabilità dei soci receduti od esclusi e degli eredi del**

**socio deceduto.**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto

devono richiedere il rimborso del capitale versato ed

eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

#### TITOLO IV

##### STRUMENTI FINANZIARI

###### **Art. 17 - Norme applicabili**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

###### **Art. 18 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il

fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto

acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

**Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in

qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

**Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del

valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

#### **Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei

	soci mediante votazioni separate.
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in
	Assemblea speciale.
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di
	Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune
	della categoria, quando questi lo ritengano necessario o
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
	possessori di azioni nominative della categoria.
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e
	seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le
	successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del
	presente Statuto.
	<b>Art. 24 - Strumenti finanziari di debito</b>
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la
	Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti
	finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi
	degli artt. 2410 e seguenti codice civile.
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea
	straordinaria, sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le modalità di circolazione;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

## TITOLO V

### RISTORNI

#### Art. 25 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al

capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci operatori, ciascuna del valore di Euro 25;

2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 25;

3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 500, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

#### **Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere



comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di

trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve

iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che

lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di

Amministrazione deve motivare la relativa delibera e

comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il

quale, entro i successivi sessanta giorni dalla

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui

all'articolo 45.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi

dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

#### **Art.28 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di

Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo

esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di

legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni

qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma

dell'articolo 2364 codice civile, certificate dal Consiglio



di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero a fondo di cui alla lettera e) dell'articolo 26.

#### TITOLO VII



ORGANO ASSEMBLEARE

**Art. 29 - Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

(Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate).

**Art. 30 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori eventualmente loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta

dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;

- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi

dell'articolo 25 del presente statuto;

- approva i regolamenti interni, con le maggioranze

previste per le assemblee straordinarie;

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo

paritetico;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al

suo esame dagli amministratori;

- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,

con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte

dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,

nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il

programma di mobilità.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni

successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine

è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta

alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo

richiedano particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano

nella relazione al bilancio, prevista dall'articolo 2428, le



ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga

necessario;

c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406

del codice civile.

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro

trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa

sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da

trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al

momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,

su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto

o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 31 - L'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modificazioni dello statuto;

2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;

3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi

dell'articolo 20 del presente statuto.

#### **Art. 32 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee

ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine

del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della



seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

#### Art. 33 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione



all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.



Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione della cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.


**Art. 34 - Deroghe al voto per testa**

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

**Art. 35 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci**

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa



controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 codice civile.

#### **Art. 36 - Assemblee separate**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 codice civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci



alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

## Titolo VIII


### Consiglio di Amministrazione

Art. 37 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Nomina e cessazione degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la



maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci

cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono

rieleggibili a norma di legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 codice civile, gli

amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di

amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano

formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del

Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza

di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio

di amministratore.

#### **Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta,

nomina fra i propri componenti il Presidente della

Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il

Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad

esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici

incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,

delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i

limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono

essere delegati i poteri concernenti le materie indicate

dall'articolo 2381, comma 4, codice civile nonché i poteri in

materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il



Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

#### **Articolo 39 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente

demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:


a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;

c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi



soci.


**Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni due mesi; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sei giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il



Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

**Articolo 41 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la



cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,  
dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Titolo IX

#### Collegio Sindacale e controllo contabile

#### Art. 42 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui  
all'articolo 2543, comma 1, codice civile, la cooperativa  
procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre  
membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili  
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della  
Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è  
riservata ai sensi dell'articolo 2543 codice civile ai soci  
finanziatori. L'Assemblea nomina il presidente del collegio  
stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data  
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio  
relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono  
rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della  
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta  
amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza  
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  
adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.



A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il Collegio Sindacale può esercitare, per decisione dell'Assemblea anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

**Art. 43 - Controllo contabile**



Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile Il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

## TITOLO X

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato



dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente

articolo 28, lettera c) e dell'eventuale sovrapprezzo;

b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori

importi il cui valore sia pari alla quota parte dei dividendi

maturati e non distribuiti;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle

Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31

gennaio 1992, n. 59.

#### TITOLO XI

#### CONTROVERSIE

##### **Art. 45 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale)**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,

comprese quelle relative alla validità delle delibere

Assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la

società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli

organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo

preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del

servizio di conciliazione della Camera di Commercio di

Perugia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D. Lgs.

5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come

prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla

comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le

parti concordino per iscritto, sarà devoluta al giudice

ordinario, secondo le norme di legge. Il foro competente è quello del Tribunale di Perugia. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Sono soggetti alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.


## TITOLO XII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di



Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

F.to Francesca Cesarini

F.to Notaio Giuseppe Boemi





Copia conforme all'originale  
in quattordici fogli  
per uso **consentito dalla legge**  
Foligno, 20 aprile 2005

*Notario Giuseppe*

